



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

ALLEGATO A : Disposizioni per l'organizzazione omogenea degli interventi in materia di assistenza specialistica studenti con disabilità scuole secondarie di II^ grado, trasporto scolastico di studenti con disabilità scuole secondarie di II^ grado, assistenza specialistica per discenti con disabilità sensoriale su ogni ordine e grado e altri interventi su diritto allo studio per discenti con disabilità sensoriale art 2 comma 1 lett e) della legge regionale 27 maggio 2016 n. 9

Codice CIFRA: PRI/DEL/2026/00011

OGGETTO: L.R 9/2016, Art.2 c. 1 let. e). Approvazione allegato disposizioni e convenzioni con Province e Città Metropolitana di Bari, per l'attuazione degli interventi strumentali all'integrazione scolastica studenti con disabilità. Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, ex D-lgs. 118/2011, per € 7.610.259,04

La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva

Dott.ssa Caterina Binetti



Il presente Allegato disposizioni è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, e a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Il presente Allegato è stato parzialmente rielaborato anche alla luce delle modifiche normative intervenute, sia in materia di trasferimenti statali riferiti all'attuale "Fondo Unico per l'Inclusione Sociale delle Persone con Disabilità" di cui all'art 1 commi 210 e 213 (lett a) e a bis) della l. 213/2023, sia in materia di obiettivi di servizio/LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui alla l. 199/2025 commi da 706 a 711.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel documento che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r 9/2016, per l'espletamento della funzione riferita alla lettera e) della citata legge regionale ovvero: "e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado", E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e al fine di parametrare le stesse in maniera funzionale alla copertura dei fabbisogni di spesa espressi dai territori.

Quanto previsto nel prospetto che segue, per le parti modificate rispetto all'allegato tecnico alla precedente convenzione triennale di avvalimento, dovrà essere recepito a partire dall'AS 2026 /2027 e per le annualità successive.

SEZIONE 1

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione (*alias assistenza specialistica*) per studenti con disabilità psico fisica scuole secondarie di II^ grado

Normativa Vigente

- l.r. 16/1987;
- l. 104/92;
- l. 328/2000;
- l.r.19/2006;
- r.r 4/2007;
- l.r. 4/2010 art. 49;
- circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390;
- l. 56/2014;
- l.r 31/2015 (art 3);
- l.r 9/2016 (art 2 comma 1 lett e) e comma 6);
- decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- Linee Guida per la certificazione di disabilità in età evolutiva in attuazione dell'art. 5 co. 6 del Decreto legislativo 66/2017 come modificato dal Decreto Legislativo n. 96/2019 approvate con Decreto Ministeriale del 14 settembre 2022;
- decreto legislativo n. 62 del 03.05.2024, "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art 1 commi 210 e 213 lett a);
- legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art 1 commi da 706 a 711)

PARAGRAFO 1 - Modalità di accesso

Sub Paragrafo 1.1

L'ente avvalso comunica alle scuole l'avvio della raccolta delle istanze di accesso ai servizi di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per l'anno scolastico successivo, istruisce le istanze pervenute, stabilisce il fabbisogno di spesa compatibile con le risorse assegnate e disponibili, e in coerenza con gli standard del presente allegato.

Sono fatte salve altre modalità di raccolta del fabbisogno, attraverso l'utilizzo di piattaforme specifiche, ovvero altre modalità operative.

Nella definizione del fabbisogno è assicurata la priorità alla presa in carico degli studenti con maggiore fabbisogno in relazione alla gravissima e grave disabilità, e considerando in via prioritaria la continuità assistenziale per gli studenti già fruitori dei servizi.

Sub Paragrafo 1.2

Ai sensi dell'art 12 comma 5 della l. 104, contestualmente al riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'allievo, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i

criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI)

Il Profilo di funzionamento è redatto dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e rappresenta il fondamento per la predisposizione dei PEI da parte dei GLO.

Con Decreto Ministeriale 14 settembre 2022 sono state approvate le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva volte a disegnare il nuovo processo di attivazione degli interventi strumentali all'integrazione scolastica del discente con disabilità.

L'attuazione delle linee guida porta a identificare nel "profilo di funzionamento", redatto dalle Unità di Valutazione Multidimensionale, l'atto presupposto per la redazione da parte dei GLO dei PEI riferiti ai discenti con disabilità.

Il susseguirsi delle modifiche normative intervenute in materia di disabilità, che hanno visto l'adozione del D.lgs 62/2024 attuativo della Legge Delega 227/2021, stanno determinando ritardi attuativi in merito alla uniforme applicazione delle citate linee guida su tutto il territorio nazionale, essendo le stesse interconnesse alla piena e definitiva attuazione della riforma sulla disabilità su tutto il territorio nazionale.

Nelle more della piena attuazione delle linee guida, i GLO continuano spesso a fare riferimento alla diagnosi funzionale e al Profilo dinamico Funzionale per l'elaborazione dei PEI.

Resta fondamentale il supporto al GLO da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, in quanto competente a porre in essere una valutazione globale e socio sanitaria del caso specifico.

Si ravvisa pertanto, la necessità che l'UVM sia coinvolta ogni qualvolta ci si trovi di fronte alla presa in carico di discenti connotati da grave disabilità, pluri disabilità, utilizzatori di presidi medici specifici, ovvero necessitanti di prestazioni ad alta intensità socio sanitaria.

Sub Paragrafo 1.3

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.1, in caso di ammissione si dispone l'avvio del servizio con la decorrenza stabilita dal presente allegato, in coerenza con il PEI redatto dal GLO e nei limiti delle risorse disponibili

In merito si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal comma 709 dell'art 1 della l. 199 /2025, per le annualità 2026 e 2027, il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione rappresenta obiettivo di servizio da garantire con media oraria almeno corrispondente alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rispetto a tale previsione normativa il monte ore minimo di assistenza previsto al paragrafo 5.1 rappresenta già un valore di 3 volte superiore rispetto alle ore coperte dalle sole risorse oggetto di trasferimento statale.

Sub Paragrafo 1.4.

Nelle more della definizione a livello nazionale del profilo professionale del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale ex art 3 comma 4 del decreto legislativo n. 66/2017, l'erogazione delle prestazioni riferite al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sono garantite mediante l'impiego di professionalità educative, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4 sub paragrafo 4.1

PARAGRAFO 2 Requisiti di accesso /priorità

Sub Paragrafo 2.1

I servizi di questa sezione sono destinati agli studenti frequentanti le scuole secondarie di II° grado titolari di

- Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l. 104/1992) rilasciata nel rispetto delle norme vigenti
- A seguito dell'attuazione della riforma di cui al D.lgs 62/2024 : Persone con disabilità aventi diritto ai sostegni di livello intensivo elevato o molto elevato.

Solo dopo avere assicurato la presa in carico degli studenti in possesso della suddetta certificazione, ovvero del suddetto livello di intensità, e comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, gli enti avvalsi potranno valutare positivamente la presa in carico, di ulteriori studenti con disabilità in possesso di certificazione di disabilità ex art 3 comma 1 ovvero necessitanti di sostegni di livello lieve o medio, determinando in detta ipotesi lo specifico monte da assegnare.

PARAGRAFO 3 Modalità di gestione

Sub Paragrafo 3.1

Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:

- Gestione mediante affidamento a terzi in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- Gestione in modalità di coprogettazione con Enti del Terzo Settore ex art 55 D.lgs 117/2017 per la co progettazione e co gestione di interventi di interesse generale caratterizzati da elevata personalizzazione.
- Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili.

Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:

- la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche;
- alla progettazione di interventi personalizzati atti a coprire specifiche esigenze collegate all'andamento scolastico (copertura esigenze connesse gite, uscite o progetti pomeridiani/stage/tirocini);
- azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;
- l'adeguato, e più favorevole per gli operatori, inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,
- il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Nei contratti discendenti dal presente allegato dovrà essere comunque garantito quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 30 "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia.

Clausola di salvaguardia monte ore personale educativo

Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione quale intervento di supporto educativo in favore del discente con disabilità e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra utente e operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante:

- Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.
- Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto.
- Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza.
- Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento.
- Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni.

Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute, o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari o ospedalieri), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dello studente e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

PARAGRAFO 4 Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali

Sub Paragrafo 4.1

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.4 della Sezione 1, di seguito si elencano i titoli professionali riferiti al personale da impiegarsi per la realizzazione dei servizi

- Educatori con Diploma di Laurea o Laurea.
- Educatori e altri operatori con almeno tre anni di esperienza.
- coordinamento della equipe affidata ad assistente sociale o educatore professionale

A completamento dell'equipe, e non in misura prevalente, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza qualificata di base (OSS, altri OSA-OTA).

Tale personale, necessario specie in presenza di studenti con disabilità connotati da pluriproblematiche o utilizzatori di presidi specifici, è da intendersi aggiuntivo alle mansioni di assistenza di base di competenza dei collaboratori scolastici e, in presenza di studenti con disabilità solo fisiche, può operare in luogo dell'apporto della figura educativa e nel limite massimo delle ore per la predetta figura previste.

Quest'ultimo personale è in ogni caso da intendersi aggiuntivo, e NON sostitutivo del personale ATA (collaboratori scolastici) in servizio negli istituti interessati dalla frequenza da parte di studenti con disabilità.

Per tutto il personale da impiegarsi nei servizi deve essere garantita l'attuazione di quanto previsto:

- dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051);
- dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol-correlati

PARAGRAFO 5 Durata e modalità di erogazione

Sub Paragrafo 5.1

Il servizio dovrà essere garantito per l'intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche per lo svolgimento degli esami finali).

Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico

L'erogazione della prestazione è di norma vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica e deve presentare le seguenti caratteristiche:

- rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili;
- rapporto 1 a 2 educatore/alunno in tutti gli altri casi,
- rapporto 1 a 5 OSS/alunno.

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione/assistenza specialistica non deve intendersi quale copertura di carenze orarie scolastiche in termini di insegnanti di sostegno o di personale ausiliario, ma deve interagire con le risorse obbligatorie a carico delle istituzioni scolastiche, favorendo la migliore integrazione del discente con disabilità nel gruppo classe.

Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione dei discenti con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti con disabilità nella medesima classe

Durata della prestazione di assistenza per ciascun utente per settimana:

- min. 9 hh/settimana
- max 18 hh/settimana

Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, a completamento dell'equipe, per settimana:

- 20 hh/settimana impiego medio per OSS
- 18 hh./settimana per assistente sociale/ educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni

SEZIONE 2 –

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di discenti con disabilità sensoriale uditiva o visiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado

Normativa Vigente

- l.r. 16/1987;
- l. 104/92;
- l. 328/2000;
- l. 138/2001;
- l. 381 /1970;
- l.r.19/2006;
- r.r 4/2007;
- l.r. 4/2010 art. 49;
- circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390.
- l. 56/2014
- l.r 31/2015 (art 3)
- l.r 9/2016 (art 2 comma 1 lett e comma 6)
- decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- Linee Guida per la certificazione di disabilità in età evolutiva in attuazione dell'art. 5 co. 6 del Decreto legislativo 66/2017 come modificato dal Decreto Legislativo n. 96/2019 approvate con Decreto Ministeriale del 14 settembre 2022;
- decreto legislativo n. 62 del 03.05.2024, "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art 1 commi 210 e 213 lett a);
- legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art 1 commi da 706 a 711)

PARAGRAFO 1 - Modalità di accesso

Sub Paragrafo 1.1

Si richiama in quanto applicabile alla fattispecie specifica riferita ai discenti con disabilità sensoriale, quanto previsto ai sub paragrafi 1.1 e 1.2 del Paragrafo 1) della Sezione 1 del presente allegato.

Sub Paragrafo 1.2

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per discenti con disabilità sensoriale è attivato su richiesta da parte della famiglia all'ente avvalso supportata da certificazione medico specialista del SSR di riconoscimento di alunno con disabilità sensoriale uditiva o visiva.

Il servizio è reso in coerenza con la definizione e condivisione del PEI, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato

Il servizio è garantito mediante prestazioni rese da personale educativo formato, esperti tiflogici e assistenti alla comunicazione.

Il servizio è reso prioritariamente nel contesto scolastico, ovvero (solo per i discenti con disabilità sensoriale visiva), in parte o del tutto in sostituzione, con interventi di supporto didattico domiciliare in orario extrascolastico comunque, nei limiti del monte ore assegnato a ciascun alunno – secondo quanto previsto nel sub paragrafo 5.2 del paragrafo 5).

PARAGRAFO 2 - Requisiti di accesso /priorità

Sub Paragrafo 2.1

I servizi di cui trattasi sono destinati ai discenti con disabilità sensoriale titolari di

- Certificazione disabilità sensoriale grave

I servizi resi non sono sovrapponibili o cumulabili con altre prestazioni di contenuto e valore analogo erogate dai Comuni di riferimento

PARAGRAFO 3 - Modalità di gestione

Sub Paragrafo 3.1

Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:

- Gestione mediante affidamento a terzi in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.i .
- Gestione in modalità di coprogettazione con Enti del Terzo Settore ex art 55 D.lgs 117/2017 per la co progettazione e co gestione di interventi di interesse generale caratterizzati da elevata personalizzazione.
- Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni con disabilità.

Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera qualificata, gli Enti avvalsi dovranno prevedere negli atti di gara la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 57del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:

- la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche;
- alla progettazione di interventi personalizzati atti a coprire specifiche esigenze collegate all'andamento scolastico (copertura esigenze connesse gite, uscite o progetti pomeridiani/stage/tirocini);
- azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;
- l'adeguato, e più favorevole per gli operatori, inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,
- il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Nei contratti discendenti dal presente allegato tecnico, dovrà essere comunque garantito, quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 21 novembre 2024, n. 30 "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia

Clausola di salvaguardia monte ore personale educativo

Stante l'intendimento e la configurazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione quale intervento di supporto educativo in favore del discente con disabilità e dell'intero corpo classe, al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra utente e operatore, le assenze dell'utente in carico, non possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante:

- Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.
- Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto.
- Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza
- Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento.
- Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni.

Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute, o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

PARAGRAFO 4 - Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali

Sub Paragrafo 4.1

Stante la specialità specifica riferita ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione da rendere in favore dei discenti con disabilità sensoriale, di seguito si elencano i titoli professionali riferiti al personale da impiegarsi per la realizzazione dei servizi

- Educatori e altri operatori con esperienza triennale, con attestazione di frequenza corso formazione professionale per tiflogo.
- Assistenti alla comunicazione e, in sub-ordine, interpreti LIS, che abbiano specifica esperienza nelle attività di assistenza specialistica da erogare in favore di discenti con disabilità sensoriale uditiva.

Solo in caso di conclamata impossibilità di reperimento delle figure specialistiche sopra descritte e assenza di addebiti all'OE aggiudicatario, ferma restando la necessità di assicurare in favore dell'utente, interventi educativi di supporto, le predette tipologie di personale possono essere sostituite da professionalità educative, previa interlocuzione con la Regione Puglia.

Per tutto il personale da impiegarsi nei servizi deve essere garantita l'attuazione di quanto previsto:

- dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051);
- dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol-correlati")

PARAGRAFO 5) - Durata e modalità di erogazione

Sub Paragrafo 5.1

Il servizio dovrà essere garantito per l'intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da garantire l'assistenza ai discenti anche per lo svolgimento degli esami finali).

Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico

Erogazione prestazione:

- rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tifologo e/o assistente alla comunicazione)
- min. 9 hh/settimana
- max 18 hh/settimana
per utente

Sub Paragrafo 5.2

Con specifico riferimento all'erogazione del servizio di supporto didattico domiciliare in orario extrascolastico per discenti con disabilità sensoriale visiva, si deve precisare che la Regione Puglia e per essa gli enti avvalsi NON sono titolari di funzioni socioassistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico solo alle seguenti condizioni:

- in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, su richiesta di genitori, ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno nell'orario scolastico di ciascun discente con disabilità visiva interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane;
- in considerazione della necessità del rapporto 1:1 in caso di erogazione domiciliare di ore di assistenza specialistica, e considerando il carattere eccezionale dell'erogazione domiciliare di prestazioni che, in ogni caso non possono avere natura socio assistenziale, possono essere erogate tra le 9 e le 12 hh/settimana;
- mediante l'impiego di personale che abbia i medesimi requisiti specificati per l'erogazione delle attività in ambito scolastico, dovendo ribadire che in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto di avvalimento, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socioassistenziali;
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

SEZIONE 3

Altri interventi diritto allo studio per discenti con disabilità sensoriale uditiva e visiva

PARAGRAFO 1) – Interventi diritto allo studio

Il presente allegato tecnico comprende in maniera assolutamente residuale e ferma restando la capienza delle risorse trasferite, specifici interventi da rendere in favore di discenti con disabilità sensoriale e consistenti in

- servizio trascrizione dei libri di testo scolastici in braille, a caratteri ingranditi e in formato digitale, sulla base delle relative richieste degli Istituti scolastici, la Città Metropolitana assicura il predetto intervento attraverso il servizio erogato dal Centro "G. Messeni Localzo" di Rutigliano;
- pagamento rette in regime residenziale o semiresidenziale riferite alla frequenza di istituti scolastici specializzati per la gestione di discenti con disabilità visiva o uditiva;
- servizi di musicoterapia ovvero prestazione specifiche per utenti con disabilità sensoriale uditiva realizzati presso istituti specializzati .

SEZIONE 4

Trasporto scolastico studenti con disabilità scuole secondarie di II grado

Normativa Vigente

- l.r. 16/1987;
- l. 104/92,
- l. 328/2000,
- l.r.19/2006,
- r.r 4/2007,
- l.r. 4/2010 art. 49,

- l. 56/2014
- l.r 31/2015 (art 3)
- l.r 9/2016 (art 2 comma 1 lett e comma 6)
- legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art 1 commi 210 e 213 lett a bis),

PARAGRAFO 1 - Modalità di accesso

Sub paragrafo 1.1

Richiesta formulata dai genitori agli uffici degli enti avvalsi /anche per il tramite degli istituti scolastici corredata da certificazione di riconoscimento della condizione di disabilità ex art 3 comma 3 e da autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio.

A seguito dell'acquisizione delle domande l'ente avvalso provvede alla definizione della platea di utenza

Il servizio è erogato in via prevalente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Comuni/Ambiti territoriali, previa intesa tra ente avvalso e Comuni/Ambiti territoriali Sociali con attribuzione delle risorse.

Solo in via residuale, in caso di anti economicità riferita all'organizzazione del servizio e previa intesa con la famiglia che si assume l'onere di realizzare in proprio il servizio è possibile l'erogazione di contributi monetari indiretti in favore della famiglia che provvede direttamente al trasporto scolastico.

PARAGRAFO 2 - Requisiti di accesso /priorità

Sub paragrafo 2.1

I servizi di cui trattasi sono destinati agli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado titolari di

- Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l. 104/1992) rilasciata nel rispetto delle norme vigenti
- A seguito dell'attuazione della riforma di cui al D.lgs 62/2024 : studenti con disabilità aventi diritto ai sostegni di livello intensivo elevato o molto elevato

PARAGRAFO 3 - Modalità di gestione

Sub paragrafo 3.1

Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:

- Gestione mediante affidamento a terzi in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.i .
- Convenzione tra Provincia/Città Metropolitana, Comuni o Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Comune o Ambito territoriale, in continuità con le altre attività dagli stessi posti in essere per il trasporto scolastico di studenti con disabilità.
- Gestione in modalità di affidamento diretto (art. 57 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore) a organizzazioni di volontariato (OdV) e reti associative, iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, privilegiando la sussidiarietà, l'efficienza economica e la valorizzazione del volontariato.
- Monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte, purché non superiore alla spesa pro capite del servizio pubblico erogato.

PARAGRAFO 4 - Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali

Il personale da adibirsi al trasporto scolastico studenti con disabilità comprende le seguenti figure professionali

- Autista,
- Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)

Per tutto il personale da impiegarsi nei servizi deve essere garantita l'attuazione di quanto previsto:

- dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051);
- dalla Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol-correlati)

PARAGRAFO 5 - Durata e modalità di erogazione

Sub paragrafo 5.1

Il servizio dovrà essere garantito per l'intero anno scolastico (per almeno 8 mensilità e comunque in modo tale da essere garantito anche per lo svolgimento degli esami finali).

Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico

Trasporto assistito studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo

SEZIONE 5 Modalità organizzative

PARAGRAFO 1

Sub paragrafo 1.1 - Costi interni

Per la realizzazione delle attività amministrative, tecnico giuridiche, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio finalizzate a rendere possibile l'erogazione dei servizi in favore dei destinatari finali, la Città Metropolitana e le Province assegnano specifico personale in possesso di adeguata capacità tecnico professionale.

L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento rispetto al dato storico con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali.

Le spese per il personale (dirigente e di comparto) che possono essere poste a carico della convenzione di avvalimento si riferiscono esclusivamente al tempo lavoro totale o parziale che ciascuna risorsa umana deve dedicare alle attività di che trattasi, sulla base di quanto indicato da appositi ordini di servizio interni alle rispettive Amministrazioni. Le predette spese devono essere contenute nel limite massimo stabilito in sede di convenzione di avvalimento. E' fatta salva l'applicazione delle normative di cui all'art 45 del d.lgs 36/2023, ove applicabile e compatibile con le procedure di gara da ciascuna amministrazione poste in essere. In tal caso la predetta spesa troverà allocazione a valere sulle risorse costituenti il quadro economico di gara.

Sub paragrafo 1.2 – Deroghe (aggiunto a parziale eliminazione della casistica prima prevista per i sensoriali)

Il presente allegato ha l'obiettivo di fornire una cornice di standard erogativi dei servizi in grado di assicurare l'omogeneità di erogazione degli stessi, in termini quantitativi e di tempistica omogenea, su tutto il territorio regionale. Tuttavia, stante l'alta personalizzazione degli interventi e la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, eventuali deroghe a quanto indicato dovranno essere eccezionali, motivate e concordate con il Servizio/Sezione regionale competente in materia.

PARAGRAFO 2 – Gestione interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione riferiti a discenti frequentanti istituti esterni al perimetro territoriale provinciale di residenza.

Stante il finanziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a valere su risorse regionali trasferite, ovvero su risorse nazionali derivanti dal Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità di cui all'art 1 commi 210 e 213 lett a) della l. 213/2023.

Dato atto che l'assegnazione delle risorse statali è disposta sulla base nel numero degli studenti con disabilità frequentanti gli istituti scolastici del territorio riferiti all'annualità precedente alla competenza del fondo, e non sulla base della residenza degli stessi.

Richiamato quanto previsto dall'art 1 comma 709 della l.199/2025 che, individua negli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, l'ente tenuto ad assicurare l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI.

Al fine di evitare disservizi o ritardi nell'avvio dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, riferiti a discenti con disabilità frequentanti istituti scolastici fuori dal territorio della provincia di residenza, è possibile operare secondo le seguenti modalità:

- l'ente avvalso nel cui territorio ha sede l'istituto scolastico frequentato dallo studente con disabilità, comunica l'esistenza della fattispecie di cui trattasi, all'ente avvalso nel cui territorio risiede lo studente al fine di attivare il servizio a spese dell'ente avvalso di residenza;
- l'ente avvalso nel cui territorio ha sede l'istituto scolastico frequentato dallo studente con disabilità, comunica l'esistenza della fattispecie di cui trattasi, all'ente avvalso nel cui territorio risiede lo studente, e previa intesa, provvede in proprio all'attivazione del servizio e a sostenere i relativi costi imputando gli stessi alla rendicontazione delle risorse trasferite per l'attuazione della convenzione di avvalimento.